

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Domanda di rottamazione entro il 30.06. Il 30.09 per gli alluvionati**

Al 30.06.2023 la domanda di rottamazione-quater per i contribuenti, al 30.09.2023 per gli alluvionati dell'Emilia-Romagna, come concesso dal D.L. 61/2023, con il correlato spostamento dei successivi termini.

Il **D.L. 51/2023** ha differito il termine per presentare la domanda di definizione agevolata (**rottamazione-quater**) al **30.06.2023**, rispetto al precedente 30.04.2023.

Per gli alluvionati il **D.L. 61/2023** (Decreto Alluvioni) ha ulteriormente posticipato tale termine al **30.09.2023**. Gli alluvionati beneficiari di tale ulteriore proroga sono i soggetti che alla data dell'1.05.2023 avevano la residenza o la sede legale nei territori di alcune zone di Emilia Romagna, Marche e Toscana di cui all'allegato del decreto (es. Bologna, Imola, Forlì, Cesena, Cervia, Fano, Pesaro, Urbino, Firenzuola, ecc.). Nonché il termine di risposta dell'Agenzia passa dal 30.09.2023 al 31.12.2023 e il pagamento della prima rata dal 31.10.2023 al 31.01.2024.

Per le zone **non interessate** dalle alluvioni, si riepilogano le scadenze: 30.06.2023 termine per presentare la domanda di rottamazione; 30.09.2023 termine per Agenzia Riscossione per rispondere con un accoglimento o un diniego della domanda; 31.10.2023 termine per il pagamento della prima o dell'unica rata. Si ricorda che sono rottamabili i **carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022** e la misura prevede la possibilità di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Se dovesse verificarsi un ritardo non superiore a 5 giorni nel versamento della prima o unica rata, la rottamazione resterebbe in essere, viceversa la definizione non produrrebbe effetti e riprenderebbero a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione (art. 1, c. 244 della legge di Bilancio 2023).

Si ricorda che nella domanda occorre anche indicare il **numero di rate** che si intende richiedere.

Una volta inviata la domanda relativamente ai debiti inseriti nella rottamazione non verranno avviate nuove procedure. Si dovrà attendere sino al **30.09.2023** per avere una **comunicazione** di: **accoglimento della domanda**, contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale prescelta, i moduli di pagamento precompilati, le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente; **diniego** con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta.

Per pagare è possibile utilizzare diversi canali: sito istituzionale; App EquiClick; domiciliazione sul conto corrente; sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento; moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie e tabaccai, sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL e Postamat.